

COVID ABRUZZO: ORDINANZA MARSILIO, ECCO LE MISURE NEI COMUNI A MASSIMA RESTRIZIONE

5 Marzo 2021



PESCARA - Il testo dell'ordinanza 13 del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha oggi aggiunto 8 comuni con massime restrizioni anti-covid, ha fatto tornare in arancione Picciano, e confermate le precedenti zone rosse

L'ordinanza si applica ai comuni pescaresi di Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri, della Provincia di Chieti : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Gio-vanni Teatino, Torrecchia Teatina e Ripa Teatina, della Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto, della Provincia di L'Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso.

LE MISURE

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

Sono sospese tutte le attività previste dall'art.1 comma 10 lett.f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva ;

Alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle contenute nella presente Ordinanza i comuni già indicati nell'O.P.G.R. n. 11/2021, siccome integrati dai comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalinocontrada, Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano;

Sino alla data del 14.03.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo: le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art.121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza ;

Restano confermate tutte le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dell'O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai percorsi ITS, IFTS e leFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell'ambito del programma Garanzia Giovani e nell'ambito del POR FSE 2014/2020; è, inoltre, consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. nn. 101/2020 e 103/2020;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva nei confronti dei comuni già individuati nelle OO.PP.GG.RR. nn.rr. 11-12/2021, mentre per i comuni di nuova individuazione decorrono dalla data del 07.03.2021

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila al numero n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli